

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE ALLA APPROVAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che con legge 319/76 modificata dalla legge 650/79, veniva stabilita che su tutto il territorio nazionale ogni scarico di insediamento produttivo così come definito dalla legge 690 dell'8.10.1976, deve essere autorizzato per scarico di fognatura, suolo e acqua superficiale dal Comune, ente competente al controllo;

CHE nell'intento di abbreviare l'iter burocratico, con deliberazione n° 144 del 10.6.1977 veniva delegato alla Giunta Comunale il rilascio delle autorizzazioni previo parere preventivo di una commissione consiliare consultiva con la presenza di tecnici, costituita in funzione di questo scopo;

CHE con deliberazione n° 306 del 19.10.1983 sulla base dell'approvazione del Regolamento del servizio Igiene Ambientale n° 11 i compiti della commissione consiliare consultiva venivano trasferiti al servizio Igiene Ambientale dell'Unità Sanitaria Locale n° 11;

CONSIDERATO che a partire dal 1982 il Comune di Borgo S. Lorenzo è dotato di un tecnico preposto a seguire detti argomenti;

CHE, in virtù dell'esperienza fatta in questi anni, si rende opportuno rendere più veloce l'iter burocratico e nel contempo rendere più scrupolosa l'osservanza delle leggi ed evitare così gli inquinamenti;

DELIBERA

1° - DI APPROVARE il presente "Regolamento degli scarichi reflui provenienti da insediamenti produttivi", che abroga e sostituisce la normativa regolamentare preesistente, nonché gli uniti modelli per la procedura di autorizzazione che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale:

REGOLAMENTO

ART. 1 - L'autorizzazione di cui all'art. 15 della L. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni sono rilasciate dal Sindaco con ordinanza.

ART. 2 - Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi nuovi la procedura di rilascio dell'autorizzazione è la seguente:

- 1) i titolari degli scarichi devono presentare preventivamente regolare domanda in duplice copia in conformità al modello predisposto dal competente ufficio ambiente del comune, accludendo tutta la documentazione colà prevista di supporto alla domanda;
- 2) l'Ufficio Ambiente del comune istruita la pratica e accertatane la completezza e correttezza trasmette copia degli atti all'Ufficio Igiene Ambientale dell'U.S.L. n° 11 per il parere di competenza ai sensi del Regolamento del servizio d'Igiene Ambientale approvato dall'assemblea dell'U.S.L. n° 11 nel dicembre 1981;
- 3) il richiedente è sempre tenuto al pagamento di un importo forfettario di L. 50.000 a titolo di ristoro delle spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la istruttoria della pratica.

Qualora le spese di cui sopra per la complessità e/o difficoltà dei rilievi, accertamenti, ecc., eccedessero la somma di L. 50.000, l'autorità sindacale determina in via provvisoria la somma che il richiedente

deve ulteriormente versare a titolo di deposito, quale garanzia di perseguibilità della domanda.

Completata l'istruttoria si provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute, nonché ai relativi conguagli;

4) l'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve intendersi sempre provvisoria. L'autorizzazione in via definitiva è rilasciata ai sensi della legge 319/76 e successive modificazioni solo dopo la verifica positiva del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla legge suddetta e successive modificazioni;

ART. 3 - Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi esistenti la procedura di rilascio dell'autorizzazione è la seguente:

1) i titolari di scarichi da insediamenti produttivi esistenti che avevano a suo tempo presentato la relativa domanda debbono considerarsi ai sensi di legge già in possesso di autorizzazione provvisoria allo scarico (autorizzazione per tacito assenso di cui all'art. 15 *terz'*ultimo comma L. 319/76);

2) l'ufficio, anche ai soli fini di verificare l'esistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, può comunque richiedere la documentazione eventualmente necessaria per integrare quella già in suo possesso che ritenesse incompleta e/o insufficiente.

Il titolare che non ottemperasse alla richiesta dell'Ufficio decadrebbe dall'autorizzazione per tacito assenso e verrebbe conseguentemente sottoposto a provvedimento di divieto di scarico;

3) l'ufficio, non appena effettuate le verifiche di rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla legge 319/76 e successive modificazioni, provvederà di propria iniziativa a comunicare (con raccomandata con R.R.) agli interessati il provvedimento di autorizzazione definitiva.

ART. 4 - Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni provvisorie, col come il mancato rispetto dei limiti di accettabilità comporta in entrambi i casi - art. 2, ART. 3 - l'emissione di ordinanza di sospensione immediata dei provvedimenti autorizzativi per il tempo necessario al ristabilimento dei requisiti e delle condizioni di scarico previsti. Qualora il responsabile non ottemperasse nei termini al disposto dell'ordinanza di sospensione si provvederebbe con successiva nuova ordinanza sindacale alla revoca definitiva dei provvedimenti autorizzativi.

*7/7/77*

NON AVENDO nessun consigliere chiesta la parola il Presidente sottopone in votazione palese la sopraindicata proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità di voti.

IL PRESIDENTE

RICONOSCIUTO l'esito della votazione lo proclama al Consiglio.